



**oappcri**  
Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Rieti

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
(PTPCT)**

Aggiornamento anni 2022-2024

Approvato nella seduta di Consiglio del 28/04/2022

## *INDICE*

### *PREMESSA*

- 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti- Analisi del contesto interno/esterno*
- 2. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*
- 3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*
- 4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)*
  - 4.1 Poteri di interlocuzione e controllo*
  - 4.2 Responsabilità*
- 5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio*
- 6. La Formazione*
- 7. Trasparenza – DLgs 33/2013*
  - 7.1 - Adempimento ex art. 10 comma 1 D. Lgs. 33/2013*
  - 7.2 - Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti*
  - 7.3 – Obblighi*
  - 7.4 - Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs 33/2013*
  - 7.5 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza*
- 8. I compiti del personale dipendente*
- 9. OIV*
- 10. Accesso agli atti*
- 11. Accesso civico generalizzato*

## **PREMESSA**

L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Rieti (d'ora in poi, per brevità, l'OAPPC) garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni. L'OAPPC di Rieti predispone il programma triennale quale strumento principale di buona organizzazione e di contrasto a fenomeni di cattiva amministrazione. L'Ordine, pertanto, attraverso il presente programma individua per il triennio 2022 – 2024 la propria politica di anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato. La prevenzione e contrasto della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse dell'Ordine. L'Ordine, anche per il triennio 2022 – 2024 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità ai seguenti obiettivi strategici:

- a. Migliorare la periodicità di aggiornamento della documentazione pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente";
- b. Assicurare lo svolgimento di un'attività formativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai Consiglieri.

## **1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti - Analisi del contesto interno/esterno**

Il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2022-2024 è elaborato nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'A.N.A.C. approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, che ha individuato, nella parte sezione speciale III, esplicite previsioni per gli Ordini e Collegi professionali e dell'aggiornamento 2017, 2018, 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione.

La prevenzione e contrasto della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse dell'Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rieti.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti, disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23 del Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005, è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli architetti ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico. Le attribuzioni assegnate all'Ordine sono individuate dall'art. 5 della L. 1395/23 e dall'art. 37 del RD 2537/1925 e dal DPR 137/2012:

- la formazione, l'annuale revisione e la pubblicazione dell'Albo;
- la definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
- l'amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- a richiesta, formulazione di parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine;
- repressione dell'uso abusivo del titolo di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
- organizzazione della formazione professionale continua.

Ai fini di effettuare un inquadramento generale della natura giuridica degli Ordini professionali, atipico

per molti aspetti rispetto alla definizione classica di P.A., si osserva che gli stessi sono dotati di autonomia finanziaria. L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rieti è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione. L'Ordine fissa autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il Suo funzionamento e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai propri iscritti. Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:

- una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine;
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.

Oltre a ciò, in base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Va infine aggiunto che all'art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che l'Ordine professionale non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti esercita la propria attività esclusivamente nei riguardi degli iscritti al proprio albo professionale.

Fermo restando il ruolo del Consiglio, l'operatività si attua attraverso la Commissione per i pareri sulla liquidazione delle parcelle e il Consiglio di Disciplina.

Per lo svolgimento delle attività presso l'Ordine è impiegato n. 1 dipendente. Tale dipendente è sotto la direzione del Consigliere Segretario.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e le competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento e dai regolamenti interni adottati dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio, eletto dagli iscritti, è l'organo direttivo dell'Ordine, è composto da n. 9 membri eletti dagli iscritti al proprio Albo che restano in carica per quattro anni.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'assemblea dell'Ordine, assicura l'esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio, vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio.

Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative agli atti che riguardino il Consiglio e del buon funzionamento degli uffici; il suo ruolo è quello di redigere i verbali e le deliberazioni del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore dell'Ordine, amministra l'Ordine, prepara i bilanci, chiede i preventivi, segue la contabilità e le scadenze di legge relative alle spese dell'Ordine, avvalendosi della Segreteria e di consulenti esterni.

In seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Rieti si è insediato il nuovo Consiglio che, nella prima seduta utile, ha eletto le cariche istituzionali nelle figure di:

- Presidente: Arch. Fabrizio MILUZZO;
- Vice Presidente: Arch. Agnese ANGELUCCI;
- Segretario: Arch. Stefano CHERUBINI;
- Tesoriere: Arch. Elena MICHELI;
- Consigliere: Arch. Arianna BRUNELLI;
- Consigliere: Arch. Giancarlo CRICCHI;
- Consigliere: Arch. Matteo DE NICOLA;
- Consigliere: Arch. Stefano ELEUTERI;
- Consigliere: Arch. Luciano MACRÌ.

L'analisi del contesto esterno non evidenzia una particolare esposizione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti a possibili fenomeni corruttivi.

Il contesto nel quale l'Ordine è chiamato ad operare coincide con il territorio della Provincia di Rieti e inevitabilmente risente della relativa situazione storica, economica e sociale.

## **2. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

Il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022-2024 è elaborato nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'ANAC che ha individuato, nella parte sezione speciale III, esplicite previsioni per gli Ordini e collegi professionali, e del PNA 2017.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine APPC di Rieti al rischio di corruzione, anche in base alle indicazioni del PNA 2016 per ciò che attiene gli eventi rischiosi;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure di formazione dei dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.

Il Piano ha come obiettivi di:

- evidenziare le attività ritenute "sensibili";
- assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
- garantire e promuovere l'integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti ad attività sensibili.

### **3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio dell'Ordine;
- componenti delle Commissioni (anche esterni);
- consulenti ed i collaboratori;
- revisori dei conti, ove previsti;
- titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

È fatto obbligo nei confronti di tutti i soggetti individuati come destinatari del Piano di osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano. La violazione delle misure di prevenzione ivi previste costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

### **4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)**

Per quanto riguarda la figura del Responsabile della prevenzione della Corruzione si rimanda al paragrafo 5.2 del PNA 2016: *«La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.»*

*D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza...".*

Il Responsabile R.P.C., identificato dall'Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rieti nella seduta del 16/07/2021 nella figura del Consigliere privo di deleghe gestionali, Arianna Brunelli, svolge continuamente un'attività di interlocuzione sia con l'organo di indirizzo che con gli uffici amministrativi dell'Ordine Architetti PPC della Provincia di Rieti e inoltre provvedere a:

- Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio dell'Ordine, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;
- Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti;
- Programmare e redigere il P.T.P.C. e vigilare sulla sua attuazione;
- Pianificare, allorquando necessaria, la formazione dei dipendenti destinati ad operare in eventuali settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Gestire le eventuali segnalazioni dei dipendenti del proprio Ordine territoriale;
- Gestire le richieste inerenti il c.d. accesso civico relative al proprio Ordine territoriale;
- Verificare, là dove fosse attuata ed attuabile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Attualmente la rotazione non appare necessaria in quanto la n.1 dipendente svolge per la maggior parte mansioni condivise e/o interscambiabili senza particolari rigidità attuando quella che può essere ritenuta una frammentazione dell'attività;
- Riferire all'organo di indirizzo, la Sua attività svolta, attraverso la redazione della Relazione Annuale.

#### **4.1 Poteri di interlocuzione e controllo**

Il Responsabile R.P.C. svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici amministrativi dell'Ordine APPC della Provincia di Rieti e deve provvedere a:

- Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio dell'Ordine, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;
- Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti;
- Programmare e redigere il P.T.P.C. e vigilare sulla sua attuazione;
- Pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in eventuali settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Redige la Relazione Annuale.



## 4.2 Responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione si rimanda al paragrafo 5.2 del PNA 2016: *"Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della L. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso"*.

## 5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio- LA GESTIONE DEL RISCHIO: AREE DI RISCHIO, PROCESSI, PONDERAZIONE E MISURE PREVENTIVE

Per ciascuna area a rischio, ed in particolare per le 3 aree:

1. formazione professionale continua;
2. rilascio pareri di congruità;
3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;

classificate dal PNA 2016 come sensibili, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, che allegate al presente Piano Triennale ne formano parte integrante.

Le schede di mappatura del rischio contengono:

- a) la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
- b) la progettazione e l'implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi.

e sono indirizzate alla:

- individuazione dei macro processi/attività da monitorare,
- individuazione delle minacce.

Le schede di gestione del rischio contengono:

- a) l'identificazione delle misure per contrastare i rischi;
- b) l'individuazione dei responsabili all'adozione delle misure;

c) l'individuazione dei responsabili alla verifica dell'effettiva adozione.

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento annuale del Piano.

Il Responsabile può richiedere, in qualsiasi momento:

- ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto.
- delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile ha l'obbligo di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ente pubblico non economico ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità; può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche.

Il Responsabile infine, tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

## **6. La Formazione**

Il Responsabile, potrà programmare all'occorrenza la formazione del personale della Segreteria dell'Ordine A.P.P.C. della Provincia di Rieti adibito alle attività sensibili alla corruzione.

## **7. Trasparenza**

Il presente Programma è pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Sito Web dell'Ordine A.P.P.C. della Provincia di Rieti in formato aperto e liberamente consultabile.

### **7.1 D.Lgs. 33/2013 - Adempimento ex art. 10 comma 1 D. Lgs. 33/2013**

Il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione dell'Ordine APPC della Provincia di Rieti.

## ***7.2 Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti***

La trasparenza costituisce strumento teso alla accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Ordine svolge attività istituzionale di tenuta dell'albo, di validazione delle notule professionali e della formazione continua obbligatoria degli iscritti, nonché attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine, dal Consiglio di Disciplina Territoriale, e dalla struttura amministrativa, come da organigramma presente nel sito Internet dell'Ordine.

### ***7.3 Obblighi***

L'Ordine A.P.P.C. della Provincia di Rieti si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 97/2016 recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni, mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale della specifica sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" accessibile dalla homepage del sito.

### ***7.4 Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs 33/2013***

In attuazione della Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante “proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”, l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rieti seguendo il principio di compatibilità che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le P.A. anche agli ordini professionali “in quanto compatibile” e ove gli obblighi di pubblicazione non sono considerati “compatibili” sono ritenuti non applicabili, si atterrà a quanto riportato nell’allegata tabella denominata ALLEGATO 2 “griglia obblighi territoriali” della suddetta delibera.

Tutti i dipendenti dell'Ordine partecipano al processo di adeguamento legato agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Programma segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

### **7.5 Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Gli obiettivi di gestione per il 2022 per l'Ordine A.P.P.C. della Provincia di Rieti sono:

1. verifica della avvenuta pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
2. monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza e l'integrità e rispetto delle tempistiche di pubblicazione;
3. verifica di un costante aggiornamento, della completezza, della facile accessibilità, della conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ente.
4. adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La segreteria dell'Ordine pubblica i dati in base al principio della tempestività, ad eccezione di tutti quegli atti e documenti che hanno necessariamente durata annuale, ed in tal caso vengono aggiornati tali dati non appena reperibili.

Viste le dimensioni dell'Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza mensile.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

### **8. I compiti del personale dipendente**

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, segnalando tempestivamente al Responsabile, la situazione di conflitto.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

### **9. OIV**

L'Ordine Architetti PPC della Provincia di Rieti, in base all'art. 2 comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125 non è soggetto alla nomina di un OIV in quanto non gravante sulla finanza pubblica, pertanto nel caso specifico dell'Ordine l'OIV coincide con l'R.P.C.T.

### **10. Accesso agli atti**

L'Ordine darà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione di un proprio Regolamento nel quale saranno individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze di accesso.

## 11. Accesso civico

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile per l'Ordine attraverso l'indirizzo mail secondo i riferimenti e le modalità indicate nella "*Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico*".

Ricevuta la richiesta, il Responsabile per l'Ordine si adopera affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, viene indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento istituzionale.

Allegati:

- Scheda di mappatura del rischio;
- Scheda di gestione del rischio;
- Allegato 2 delibera ANAC n. 777.

**SCHEDA MAPPATURA DEL RISCHIO PER L'ORDINE APPC RIETI**

Aree di rischio	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto
<p><b>A)</b> <b>Area acquisizione e e progressione del personale</b></p> <p>1. Svolgimento di concorsi pubblici;</p> <p>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale</p>	<p><b>Consiglio</b></p>	<p>Al) Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.</p>	<p>Al): 2</p> <p>A2): 1</p>	<p>Al): 1</p> <p>A2): 1</p>

<p><b>B)</b> <b>Area</b> <b>affidamento di</b> <b>lavori, servizi e</b> <b>forniture</b></p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p> <p>2. Affidamento incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro</p> <p>3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<p><b>Consiglio</b></p>	<p>B1)</p> <p>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>- modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari</p> <p>B2 B3) Nomina in violazione dei principi di terziarietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico</p>	<p>B1): 2</p> <p>B2): 2</p> <p>B3): 2</p>	<p>B1): 3</p> <p>B2): 3</p> <p>B3): 3</p>
--	-------------------------	---	---	---

<p><b>C) Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p> <p>1. Iscrizione trasferimento e cancellazione dall'Albo</p> <p>2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti</p> <p>3. Accredito eventi Formativi</p> <p>4. Riconoscimento Crediti</p> <p>5. Liquidazione Parcelle</p> <p>6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi</p> <p>7. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<p><b>Consiglio</b></p>	<p>C1-C2) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:</p> <p>C3-C4) Abuso dei criteri di esame e valutazione dei delle offerte formative e attribuzione dei crediti</p> <p>C5) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere;</p> <p>C6) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti</p> <p>C7) Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.</p>	<p>C1): 1</p> <p>C2): 1</p> <p>C3): 1</p> <p>C4): 1</p> <p>C5): 2</p> <p>C6): 1</p> <p>C7): 2</p>	<p>C1): 2</p> <p>C2): 2</p> <p>C3): 2</p> <p>C4): 2</p> <p>C5): 2</p> <p>C6): 2</p> <p>C7): 2</p>
--	-------------------------	---	---	---



<p><b>D) Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p> <p>1. Incasso e pagamenti</p> <p>2. Gestione recupero crediti</p>		<p>D1) - Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.</p> <p>-Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</p> <p>D2) - Ritardo nell'adozione di provvedimenti alla riscossione coatta</p>	<p>D1):2</p> <p>D2):2</p>	<p>D1):2</p> <p>D2):1</p>
---	--	--	---------------------------	---------------------------

Scala di valori e frequenza della probabilità:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione delle probabilità" Scala di valori e importanza dell'impatto:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

## SCHEMA GESTIONE DEL RISCHIO PER L'ORDINE APPC RIETI

Aree di rischio	Responsabili	Obiettivi	Misure di prevenzione
<p><b>A)</b> <b>Area</b> <b>acquisizione e</b> <b>e progressione</b> <b>del</b> <b>personale</b></p> <p>1. Svolgimento di concorsi pubblici;</p> <p>2. Altri procedimenti Inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale</p>	<p><b>Consiglio</b></p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici</p> <p>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti.</p> <p>Pubblicazione codici disciplinari</p>

<p><b>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</b></p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p> <p>2. Affidamento incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro</p> <p>3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<p><b>Consiglio</b></p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>Selezione degli affidatari attraverso l'istituzione e utilizzo di un albo fornitori, a cui accedere mediante regole predeterminate, individuate in un regolamento, ed a cui attingere mediante procedure trasparenti.</p> <p>Verifica dell'assenza di motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento delle fatture.</p> <p>Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economico</p>
--	-------------------------	---	---

<p><b>C)</b> <b>Area</b> <b>provvedimenti</b> <b>ampliativi della</b> <b>sfera giuridica</b> <b>dei destinatari</b> <b>privi di effetto</b> <b>economico</b> <b>diretto ed</b> <b>immediato per il</b> <b>destinatario</b></p> <p>1. Iscrizione trasferimento e cancellazione dall'Albo</p> <p>2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti</p> <p>3. Accredito eventi Formativi</p> <p>4. Riconoscimento Crediti</p> <p>5. Liquidazione Parcelle</p> <p>6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi</p> <p>7. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<p><b>Consiglio</b></p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>1-2-3-4-5-6-7) Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine;</p> <p>4) Pubblicizzazione degli eventi formativi in varie forme, mediante pubblicazione sulla piattaforma di gestione e ove possibile sul sito web dell'Ordine attualmente in fase di riorganizzazione;</p> <p>Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti successivi allo svolgimento di un evento formativo con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi del singolo iscritto.</p> <p>5) Ricostituzione della commissione parcelle mediante apposita revisione del vecchio Regolamento.</p> <p>Organizzazione delle richieste e relativa raccolta dei pareri al fine di predisporre parametri di confronto</p> <p>7) Adozione criteri selezione dei candidati tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari mediante l'estrazione a sorte di una rosa di candidati;</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare;</p> <p>Verifica dell'insussistenza delle potenziali situazioni di conflitto i interesse tra le parti interessate;</p>
--	-------------------------	---	---

<p><b>D)</b>  <b>Area</b>  <b>provvedimenti</b>  <b>ampliati della</b>  <b>sfera giuridica</b>  <b>dei destinatari</b>  <b>con effetto</b>  <b>economico</b>  <b>diretto ed</b>  <b>immediato per il</b>  <b>destinatario</b></p> <p>1. Incasso e pagamenti</p> <p>2. Gestione recupero crediti</p>		<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Verifica della contabilità e della cassa</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi di incasso</p> <p>Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione crediti</p>
---	--	---	--



## Delibera n. 777 del 24 novembre 2021

**Oggetto:** delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

### Riferimenti normativi

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis, co. 2, lett. a) e art. 3, co. 1-ter

### Parole chiave

“ordini e collegi professionali nazionali” - “ordini e collegi professionali territoriali” - “semplificazioni in materia di trasparenza e di anticorruzione”.

### Vista

la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e ss.mm.ii;

### Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2-bis, co. 2 lett. a) e l'art. 3, co. 1-ter secondo cui, rispettivamente, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, agli ordini e collegi professionali e nei confronti di questi ultimi l'Autorità può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate di attuazione;

### Viste

le delibere ANAC n.ri 1310 del 28 dicembre 2016, «*Prime linee guida recenti recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» e 1134 dell'11 novembre 2017, «*Nuove linee guida per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», in cui l'Autorità si è espressa in merito al criterio della “*compatibilità*” nel senso che vada inteso come necessità di trovare gli adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente;

### Visto

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ed in particolare l'approfondimento III contenuto nella Parte speciale dedicato agli ordini e ai collegi professionali



in cui l'Autorità ha rinviato a specifiche Linee guida la formulazione di indicazioni per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza da considerare parte integrante del PNA;

## Vista

la costituzione in data 7 aprile 2021 di un apposito gruppo di lavoro interno all'Autorità coordinato da Consiglieri dell'Autorità per approfondire il tema dell'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali al fine di formulare eventuali proposte di semplificazione;

## Considerati

gli esiti dell'attività svolta dal gruppo di lavoro esaminati dal Consiglio in data 21 luglio 2021;

## Tenuto conto

che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 28 luglio 2021, ha approvato lo schema di delibera recante semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali, da porre in consultazione pubblica sul sito istituzionale sino al 13 settembre 2021;

## Tenuto conto

delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e altresì delle richieste di semplificazione già rappresentate all'Autorità dagli stessi ordini e collegi professionali;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

## Delibera

### Premessa

Sono pervenute all'Autorità richieste di parere in ordine all'applicabilità della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali.

In proposito, l'Autorità ha costituito, con atto del 7 aprile 2021, un apposito gruppo di lavoro, coordinato da due Consiglieri dell'Autorità, al fine di approfondire la tematica relativa all'applicabilità agli ordini e ai collegi professionali della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con l'obiettivo di addivenire ad una preliminare chiarificazione al riguardo nonché, in ogni caso, all'individuazione delle possibili modalità semplificate di applicazione di tale normativa ed eventualmente proporre segnalazioni al Governo e al Parlamento.

In esito alle riunioni del gruppo di lavoro, l'Autorità ha valutato, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

- 1) principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali *"in quanto compatibile"*. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati *"compatibili"* sono ritenuti non applicabili;



- 2) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati;
- 3) semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità;
- 4) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione.
- 5) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.

L'Autorità ritiene, invece, che non possano formare oggetto di precisazione quegli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 che siano assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia indicati specificatamente dal legislatore. Si tratta, in particolare, dei casi per cui sono previste sanzioni per violazioni di obblighi ex art. 47<sup>1</sup> e dei casi in cui la pubblicazione dei dati del d.lgs. 33/2013 è considerata condizione<sup>2</sup> legale di efficacia dei provvedimenti.

## 1. Semplificazioni in materia di trasparenza

Tenendo conto dei criteri sopra esposti, l'Autorità indica le seguenti semplificazioni:

- a) Rilevazione della "non compatibilità" di alcuni obblighi di pubblicazione, con esclusione quindi dell'obbligo di pubblicare i seguenti dati:
  - art. 10 "*Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione*" con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della *performance* (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla *performance* (co. 6, 8);
  - art. 20 "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*";
  - art. 29, "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*", co. 2;
  - art. 31, "*Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*", co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;
  - art. 38, "*Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche*", co. 2;
  - art. 39 "*Pianificazione e governo del territorio*";
  - art. 40 "*Informazioni ambientali*".
- b) Revisione dei termini di aggiornamento:

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento agli artt. 4-bis, co. 2 (dati sui pagamenti), 14, co. 1, lett. f) (mancata o ritardata comunicazione dati reddituali e patrimoniali); 14, co. 1-ter (mancata comunicazione emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica), 22, co. 2 (violazione degli obblighi di pubblicazione).

<sup>2</sup> Si fa riferimento all'art. 15, co. 2 (consulenze e collaborazioni) e all'art. 26, co. 3 (sovvenzioni ed erogazioni di contributi), che rilevano per gli ordini e i collegi professionali. Il d.lgs. 33/2013 prevede, inoltre, ulteriori casi in cui la pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti (art. 39, co. 3, atti di pianificazione e governo del territorio; art. 15-bis, co. 2, incarichi nelle società controllate).





In particolare, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati (come esplicitato negli allegati 1 e 2 alla presente delibera) per la pubblicazione dei seguenti dati:

- art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;
  - art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato;
  - art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
  - art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo;
  - art. 32, co. 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi;
  - art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati.
- c) Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo:
- art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale, art. 17, con riferimento ai dati sul personale non a tempo indeterminato. Tali obblighi possono essere assolti con rinvio alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di cui all'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati. Ciò considerato che il conto annuale prevede l'inserimento dei dati relativi alla dotazione organica e alle relative spese sostenute;
- d) Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative con riferimento a:
- pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013):  
Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
  - pubblicazione dei dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013):  
gli ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (lett. a) e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (lett. b). Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);
  - pubblicazione dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013): gli ordini e collegi professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;
  - pubblicazione dei dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;

- pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;
  - pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione;
  - pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;
  - pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, co. 1, d.lgs. 33/2013): negli Allegati alla delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di pubblicazione previsti alle lett. a), b) e c), riguardanti il procedimento, l'unità organizzativa responsabile dello stesso e i recapiti utili dell'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale;
  - pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, continua ad essere pubblicato l'IBAN;
  - pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.
- e) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini e collegi territoriali da parte di quelli nazionali:
- contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1, d.lgs. 33/2013). L'obbligo è assolto solo dagli ordini e collegi nazionali; gli ordini e i collegi territoriali possono assolvere a tale obbligo con un *link* che rinvii al dato pubblicato sul sito dell'ordine nazionale.

Per il dettaglio delle proposte di semplificazione si rinvia all'**Allegato 1)** "Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali" e all'**Allegato 2)** "Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali territoriali" e all'**Allegato 3)** recante "Tabelle di raffronto sulle proposte di semplificazioni per l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e collegi professionali".

Resta fermo che alcuni degli obblighi di pubblicazione indicati nell'Allegato 1) della delibera ANAC 1310/2016, che la stessa normativa circoscrive a determinati soggetti, non sono applicabili agli ordini e ai collegi professionali. Si tratta, ad esempio, degli obblighi relativi alle liste di attesa (art. 41, co. 6) e ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28).

Le semplificazioni relative agli obblighi di pubblicazione, come sopra individuate, sono applicabili dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

## 2. Semplificazioni applicabili per la predisposizione dei PTPCT

In considerazione delle medesime esigenze di precisazione dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione, in una logica di semplificazione e di minor aggravamento degli enti, specie di quelli con ridotte dimensioni organizzative, l'Autorità ha anche valutato di intervenire sull'applicazione della citata normativa con particolare riferimento alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, vista altresì l'opportunità di adeguarsi ai principi ispiratori delle recenti riforme del nostro ordinamento giuridico, orientate anch'esse a una maggiore semplificazione degli oneri in capo a pubbliche amministrazioni ed enti, l'Autorità ha ritenuto di utilizzare la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini e i collegi professionali cui sono applicabili le indicazioni seguenti. Ciò nella consapevolezza che in tal modo ci si rivolge alla maggior parte di detti enti.

In particolare si ritiene che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV "*Semplificazione per i piccoli comuni*" della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II "*I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a.*", § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III "*Ordini e collegi professionali*", § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza;
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Le semplificazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione e alla predisposizione del PTPCT sono applicabili dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 e seguenti.



Si fa presente che, alla luce anche di quanto rappresentato dagli ordini in sede di consultazione, rimane nell'autonomia degli enti stabilire eventuali modalità di aggregazione e collaborazione tra ordini e collegi nazionali e territoriali, per lo scambio e la condivisione di informazioni per la predisposizione dei PTPCT di ciascun ente.

\*\*\*

Tanto rappresentato, in considerazione delle modifiche alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza annunciate dal Governo nel PNRR, l'Autorità, una volta definito il nuovo quadro normativo, si riserva di avviare un confronto con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali al fine di valutare eventuali ulteriori tematiche di interesse per i suddetti enti in un'ottica di semplificazione degli obblighi.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 dicembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente